SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1971

(79ª seduta in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 97 del Codice civile concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali » **(2-B)** (*D'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

con assorbimento del disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 97 del Codice civile, relativo ai documenti per la pubblicazione del matrimonio » **(1584)** (*D'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1168, 1169
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1168

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice di procedura civile » **(322)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1169, 1174
MONTINI 1169

La seduta ha inizio alle ore 12,10.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Cerami, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Follieri, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Piccolo, Serra, Terracini e Tomassini.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Coppola, Lisi e Salari sono sostituiti rispettivamente dai senatori Pozzar, Torelli e Varaldo.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

F O L L I E R I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione dei disegni di legge:

« Modifica all'articolo 97 del Codice civile concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali » (2-B), d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

con assorbimento del disegno di legge:

« Modificazioni all'articolo 97 del Codice civile, relativo ai documenti per la pubblicazione del matrimonio » (1584), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modifica all'articolo 97 del Codice civile concernente i documenti per le pubblicazioni matrimoniali », d'iniziativa dei senatori Dal Canton Maria Pia, Mannironi, Bernardinetti, Bisantis, Bonadies, Brusasca, Colleoni, De Zan, La Penna, Limoni, Pecoraro, Perrino, Sammartino, Spigaroli, Zugno e De Marzi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; « Modificazioni all'articolo 97 del Codice civile, relativo ai documenti per la pubblicazione del matrimonio », d'iniziativa dei senatori Veronesi, Perri, Premoli, Arena e Palumbo.

Ricordo alla Commissione che il disegno di legge di iniziativa dei senatori Dal Canton ed altri è stato già ampiamente discusso in sede referente, dopo la esauriente relazione svolta dal senatore Coppola, oggi assente, ed ora torna al nostro esame in sede deliberante, così come da noi richiesto.

L'altro disegno di legge di iniziativa dei senatori Veronesi ed altri, anch'esso assegnatoci in sede deliberante, tratta la stessa materia, per cui lo possiamo discutere congiuntamente.

Ciò detto, dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 97 del codice civile, approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è sostituito dal seguente:

« *Documenti per la pubblicazione.* — Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale di stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi e la prova dell'assenso al matrimonio, se è prescritto, nonchè ogni altro documento necessario a provare la libertà degli sposi.

Coloro che esercitano o hanno esercitato la patria potestà debbono dichiarare all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'articolo 87.

Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Avrei alcune osservazioni da fare su questo disegno di legge, osservazioni che del resto i senatori già conoscono, se hanno avuto modo di leggere gli atti della Camera. Il Governo, infatti, nell'altro ramo del Parlamento ha espresso alcune perplessità in ordine ai com-

mi che la Camera ha aggiunto al testo del disegno di legge già approvato dal Senato; tra le due formulazioni è da preferire senza altro quella a suo tempo approvata dal Senato.

Queste perplessità investono le disposizioni che prevedono dichiarazioni, le quali sostituiscono certificazioni e quelle che attribuiscono ai privati poteri non riconosciuti loro dall'ordinamento giuridico; infatti le dichiarazioni di cui sopra potrebbero dar vita a prove documentali, cioè ad atti pubblici che fanno fede sino alla querela di falso e che non sono assimilabili a quelli dello stato civile. La preoccupazione che animava il Governo in sede di esame di questo provvedimento era che si accertassero sino in fondo le condizioni dei nubendi, al fine di evitare che per essi non vi fossero assolutamente i motivi di impedimento già previsti dalla legge.

Tuttavia qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è già stato ripetutamente rinviato da un ramo del Parlamento all'altro; perciò le osservazioni e le perplessità del Governo permangono, ma il Governo stesso non intende provocare un nuovo rinvio del provvedimento alla Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Resta inteso che il disegno di legge n. 1584 deve considerarsi assorbito nel provvedimento testè approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Riforma del Codice di procedura civile » (322)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma del Codice di procedura civile ».

M O N T I N I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anch'io cercherò di fare una analisi delle posizioni dottrinarie e dei problemi che stanno a monte della decisione del Governo di presentare il disegno di legge n. 322, per risolvere od ovviare almeno in parte alle carenze che si sono riscontrate nella pratica attuazione del Codice di procedura civile. Ciò al fine di esaminare se la soluzione sia o meno accettabile e se esistano altre soluzioni sicuramente più idonee al raggiungimento del fine proposto.

La richiesta di provvedimenti legislativi che consentano un migliore svolgimento del processo civile è nata soprattutto dalla constatazione delle lungaggini che esso normalmente comporta (più che dalla constatazione di insufficienze e di carenze, che sono pur esse indubbiamente rivelate dalla pratica) e dalla necessità di maggiore adeguamento ai mutamenti della vita moderna.

Ora, il Ministero di grazia e giustizia ha preso in questa occasione un'iniziativa che io ritengo — e penso lo riteniamo tutti — di grandissimo rilievo ai suddetti fini, perchè ha interpellato tutti gli operatori di diritto con un esaurientissimo questionario. Noi sappiamo già chi sono gli operatori del diritto e praticamente tutti, a mio modesto avviso, sono stati interpellati, per cui noi abbiamo a disposizione moltissimo materiale e conosciamo praticamente quelle che sono le opinioni in materia, ampiamente motivate, sia delle Magistrature, sia delle Università e sia degli Ordini forensi. Personalmente, quindi, sono del parere che dobbiamo esaminare questo materiale (naturalmente costituito da opinioni a volte divergenti) per trarre da esso quegli elementi che possono condurci ad una scelta, invece che ad un'altra, per quanto riguarda appunto le modifiche sostanziali da apportare al Codice di procedura civile.

Innanzitutto devo dire che il mutamento, ad avviso di molti operatori del diritto, non viene chiesto perchè quello attualmente in vigore sia un Codice fascista od autoritario

(salvo determinate norme alcune delle quali hanno anche cessato di essere operative). Il Calamandrei, che ha risposto nel 1956 al primo questionario, ha detto, invece, che il Codice che noi attualmente usiamo è un codice che è stato fatto su un'impostazione di Chiovenda e cioè con lo spirito e con l'intendimento di pervenire alla realizzazione pratica di quegli elementi sia della oralità, sia della concentrazione, sia della speditezza, che devono essere alla base di un moderno strumento di procedura civile. E di questa impostazione dobbiamo tener conto ai fini, come dicevo, delle nostre conclusioni.

È fuori di discussione che, allo stato attuale, lo svolgimento del processo — e mi riferisco soprattutto, in questo mio intervento, al processo di cognizione — è molto lungo. Allora forse sarebbe meglio cercare di analizzarne le cause e vedere se esistono formule idonee a renderlo più adeguato ad un'effettiva e sollecita tutela e realizzazione dei diritti delle parti.

Dal momento che abbiamo, come dicevo, tutto questo materiale a disposizione, cerchiamo di seguire, per quanto riguarda i princìpi generali, le risposte al questionario onde decidere, in rapporto ad esse, la impostazione da seguire. Intanto vediamo se gli operatori di diritto abbiano risposto ritenendo che le lamentate deficienze del processo civile siano in tutto od in parte imputabili al vigente ordinamento processuale o meno. Abbiamo — in materia — delle risposte di questo genere: una minima parte dice che tali esperienze sono, esclusivamente o quasi, imputabili all'ordinamento processuale, perchè autoritario, trattandosi di un codice che è stato fatto nel periodo fascista; altri dicono che non la disciplina normativa, bensì la scarsità e la cattiva utilizzazione dei mezzi e del personale, incide in modo determinante sulla funzionalità del procedimento civile. Questi ultimi in pratica hanno ascritto la causa delle carenze e delle lungaggini quasi esclusivamente al disservizio, e non invece alle norme di procedura esistenti. La maggioranza infine afferma che in parte, ma per una parte diciamo minore, tali deficienze sono imputabili all'ordinamento processuale e per una parte maggiore sono imputabili effettivamente al disservizio. L'Università di Firenze, ad esempio, dice una cosa che a me pare giusta, e cioè che, dal momento che il processo è una legge strumentale, non esiste una legge strumentale che sia tanto cattiva da non poter essere adoperata abbastanza bene dagli operatori del diritto che volendo adoperarla bene, abbiano le condizioni necessarie, la volontà e lo spirito per adoperarla bene, e viceversa. Data questa situazione, abbiamo praticamente una maggioranza notevolissima di operatori di diritto, i quali pensano che si devono, sì, fare delle riforme al Codice di procedura civile, ma che dobbiamo stare attenti e non aspettarci da tali riforme una panacea dei mali che attualmente affliggono l'*iter* del processo. Essi insistono invece sul fatto che dobbiamo affrontare sopratutto il problema del disservizio, cioè dobbiamo rivedere radicalmente quanto ha riguardo soprattutto all'ordinamento giudiziario.

In una precedente seduta il senatore Maccarrone ha fatto — nel suo interessante intervento — una critica al Governo, affermando che molto spesso si è parlato di rinnovare l'ordinamento giudiziario e che ciò è imposto dalla necessità e riconosciuto da tutti come elemento determinante ai fini se non di una risoluzione, almeno di una quasi risoluzione positiva dei problemi che attengono al processo civile, ma che finora non si è fatto nulla. A questo proposito vorrei rispondere al senatore Maccarrone che condivido l'orientamento che ha più volte espresso, soprattutto il già guardasigilli Reale. Egli infatti ha detto di essere d'accordo che i mali del processo civile si superano soprattutto attraverso una riforma dell'ordinamento giudiziario, ma di essere del pari convinto che tale riforma deve seguire e non precedere la riforma del Codice di procedura civile perchè — e fa un esempio calzante e classico, che è quello che più degli altri è andato a spiegare questo suo concetto — è evidente che se sulle riforme del Codice si sceglie il giudice monocratico al posto del giudice collegiale, si deve poi fare un regolamento giudiziario il quale tenga

conto dell'adozione di questa decisione intervenuta in sede di riforma del Codice di procedura civile. Sono quindi assolutamente d'accordo sulla necessità di pervenire ad un sollecito varo della riforma dell'ordinamento giudiziario, ma sono altresì dell'idea — e ribadisco questo mio convincimento — che essa debba seguire il varo della riforma del Codice di procedura civile.

Ora noi dobbiamo analizzare le cause delle carenze che ci sono nel procedimento civile. Da che cosa sono determinate? Io direi che sono determinate prima di tutto dalle carenze dell'ordinamento giudiziario, come ho già detto, e poi sono determinate anche da altre ragioni. Innanzitutto noi sappiamo quale sia la vita moderna e che cosa essa comporti con il suo dinamismo e con il suo moltiplicarsi di rapporti. Qui noi ci troviamo di fronte ad un eterno problema, di rendere cioè possibile un accordo ed una perequazione tra le necessità di tutela dei diritti dei singoli, che sono proprie di un procedimento civile in un paese democratico, e la necessità di accelerare al massimo i tempi per rendere il procedimento il più possibile adeguato alle necessità della vita moderna. E qui diciamo che vi sono incidenze le quali operano negativamente; infatti le tutele, cui sopra accennavo, devono essere attuate evitando di inseguire formule perfezioniste e badando, invece, a conseguire una tutela sostanziale; inoltre esistono nella realtà pratica altri elementi che giocano a sfavore di una maggiore sveltezza e sollecitudine nell'*iter* del procedimento civile. È inutile, per esempio, che noi ci nascondiamo come nella stessa classe forense vi sia spesso tendenza alla dilazione della causa, perchè nella vita moderna l'avvocato, per pervenire ad un risultato economico sufficiente sul piano professionale, dato che le spese degli studi sono aumentate, deve avere molte più cause e molti più procedimenti di quanti non gliene bastassero una volta; quindi naturalmente è portato a chiedere dei rinvii, perchè manca un'organizzazione moderna degli studi professionali con una specializzazione e con più professionisti nello stesso studio; tutti fattori che contribuirebbero a sveltire il procedimento. Vediamo se vi sono effettivamente degli strumenti generali idonei alla semplificazione dello svolgimento di quel processo e quindi ad una sua più sollecita definizione. Al riguardo gli operatori di diritto hanno risposto, indicando due tipi di rimedi o misure: i primi sono di carattere non processuale, i secondi sono di carattere processuale. Ai primi elementi ho già accennato parlando della riforma dell'ordinamento giudiziario e forense. Gli altri elementi individuati sono: la riforma fiscale riguardo al regime che vige per la produzione degli atti, in quanto spesso la necessità di regolarizzare sul piano fiscale la situazione di determinati atti è già un intralcio al procedimento penale; poi il superamento delle difficoltà che sino ad ora sono state opposte all'istituto dell'arbitrato; istituto che, a mio modesto avviso, deve essere ampliato, perchè è una forma moderna di accelerazione e di snellimento della definizione della contraversia tra le parti.

Abbiamo già parlato dell'ordinamento giudiziario. Il primo grande problema che si pone riguarda la permanenza o meno nel sistema, del giudice unico. Vi sono due tesi: una che vorrebbe mantenerlo e l'altra che non lo vorrebbe. Dobbiamo intanto dire che il problema è in rapporto diretto con quello della competenza per valore, perchè buona parte di questo problema del giudice unico si è svuotata e potrebbe anche essere più svuotata se aumentassimo la competenza del giudice unico attualmente esistente, cioè il Pretore; indubbiamente attraverso questa formula raggiungeremmo l'obiettivo che il giudice unico sarebbe competente per molte più controversie di quante attualmente gli sono demandate. Già si è ottenuto molto quando con la novella della primavera del 1956 si è portata la competenza del Pretore fino alle 750 mila lire. Dirò che la maggior parte degli operatori di diritto sono contrari al giudice unico, perchè dico che, fermo quanto già detto sul problema dell'aumento della competenza per valore, la sua istituzione non risolverebbe un gran chè, in quanto le lungaggini del processo non sono ascrivibili al collegio e all'attività del collegio, ma soprattutto al carico che ha il giudice istruttore e ai tempi relativi alla stesura

definitiva della sentenza. Dunque, il giudice collegiale non sarebbe molto responsabile di queste lungaggini del processo. Io sarei d'accordo su questa impostazione, perchè mi pare, per le considerazioni di cui sopra, che l'abolizione del giudice collegiale toglierebbe certe garanzie, mentre non servirebbe a sveltire l'*iter* del processo. Sarei, invece, d'accordo su una riduzione della composizione numerica degli organismi collegiali, sia per quanto riguarda la Corte d'appello, che la Corte di cassazione; in questo caso mi sembra che effettivamente la garanzia di una maggiore tranquillità, per quanto riguarda l'acquisizione della decisione più giusta possibile, possa essere soddisfatta anche con una collegialità ridotta e che non occorra assolutamente arrivare alle consistenze numeriche attualmente previste per i componenti di questi organi collegiali.

C'è poi il problema del superamento di molte remore attualmente poste al principio della derogabilità convenzionale della giurisdizione italiana a favore di una straniera. Ho detto che sono favorevole a ciò, a prescindere dal fatto, riconosciuto come indiscutibile anche dalla stessa relazione al disegno di legge, che, avendo aderito alla convenzione di New York non avremmo possibilità di alternativa.

Aprendo una parentesi all'esame delle riforme al Codice di procedura civile, dirò che sono favorevole anche all'ampliamento dell'istituto degli arbitri irrituali e di equità, perchè sono convinto che il loro apporto, serva veramente alla risoluzione delle controversie con un'accelerazione che è più vicina al ritmo della vita moderna.

Resta infine da considerare la necessità o l'opportunità di sfrondare dalle norme processuali vigenti tutto ciò che, mantenendo sostanzialmente le garanzie a favore delle parti, può essere tolto o modificato ai fini dello snellimento del processo. È evidente, anche per le ragioni che ho detto prima, che in rapporto al dinamismo della vita moderna bisogna comparare l'intensità della diminuzione eventuale delle garanzie processuali con il benefiico che trarremo dalla celerità nel rendere giustizia, tenendo presente che la celerità stessa si risolve praticamente in un rendimento di giustizia alle parti. Ed è evidente che io sono per un superamento di formalizzazioni nei limiti sopra indicati, e cioè a patto che non si tocchi la sostanza delle garanzie processuali.

C'è un altro discorso da fare sul piano generale per quanto riguarda la tutela degli interessi pubblici che possono essere presenti nelle controversie tra le parti. Questo discorso lo ritengo opportuno perchè, se non erro, il collega Maccarrone ha auspicato un incisivo ed attivo intervento del giudice superante le volontà delle parti, in nome di un non meglio identificato interesse pubblico che sarebbe presente nelle controversie al di là di quello inerente alla realizzazione di una sollecita giustizia. A me pare che non si possa consentire in questa opinione e che l'interesse pubblico, quando c'è, e si può ravvisare in diverse controversie, debba essere tutelato attraverso l'intervento del pubblico ministero secondo l'impostazione generale adottata dal Codice che copre tutte le ipotesi possibili perchè ha demandato e demanda allo stesso pubblico ministero di ravvisare o meno, anche in fattispecie discutibili, l'esistenza di detto interesse pubblico.

Una parola ancora sulle impugnazioni. Concordo sul mantenimento del vigente sistema di soluzione del problema relativo alla pluralità delle parti, che mi pare abbia risolto in modo soddisfacente uno dei punti più discussi e più tormentati in tutte le legislazioni.

A proposito del problema dell'istruttore in appello, anche se la maggioranza degli operatori di diritto ha censurato l'attuale regolamentazione, io — visto che la censura è motivata da opposte ragioni e che sostanzialmente queste ragioni vengono ed elidersi tra di loro — sarei per il mantenimento del sistema attuale, che tra l'altro ha il pregio di essere in sintonia con l'esistenza del giudice istruttore in primo grado.

Non intendo parlare del processo di esecuzione perchè, come ho già detto, lascio ad altri la trattazione della materia, rilevo soltanto che, in questo processo, il diritto di una delle parti è già riconosciuto perchè ormai c'è un titolo esecutivo: onde si do-

vrebbe dare un maggior rilievo alla necessità di scioltezza nel soddisfare la pretesa di colui che agisce, con il solo limite, a mio avviso, delle massime cautele possibili perchè attraverso una vendita o una assegnazione, il prezzo di realizzo delle cose pignorate non sia svilito e non si venga praticamente a creare una definizione sostanzialmente vessatoria nei confronti del debitore.

Queste sono le conclusioni che a mio avviso si possono evincere, seguendo la falsariga dell'anilisi dei risultati di quel questionario che è stato posto dal Ministero. A me pare che il progetto di legge, soprattutto nelle sue parti sostanziali, risponda a quelli che sono i principali problemi riguardo al processo di cognizione e li risolva o, comunque, si avvicini ad una soluzione adeguata degli stessi. Il fulcro di questa riforma è la previsione di un periodo di libera disponibilità delle parti nel processo senza l'assistenza del giudice e con lo scambio di scritti; periodo che consente da un lato che si puntualizzi il *petitum* da parte dei contendenti e dall'altro che il giudice abbia un minor carico di lavoro. Difatti, ai sensi dell'articolo 184 e seguenti, le parti hanno un periodo di tempo nel quale possono scambiarsi deduzioni. Le prime deduzioni devono essere fatte entro un periodo di 30 giorni per ognuna delle parti, che può essere raddoppiato, e durante detto periodo il giudice istruttore non interviene, lasciando le parti libere di precisare la propria posizione processuale. È evidente che questo periodo di libera disponibilità non avrebbe valore e non servirebbe a diminuire l'*iter* del processo se non fosse messo in rapporto con un sistema di preclusioni, perchè se non ripristiniamo in qualche modo un sistema di preclusioni, non arriveremo mai ad un effettivo sveltimento dell'*iter* processuale. Al riguardo, da parte degli operatori del diritto, si è insistito sulla modifica della novella del 1950 perchè essa permette alla parte maliziosa di non precisare fin dai primi momenti la propria posizione processuale, di provocare dilazioni che possono essere effettivamente fini a se stesse, ed anche da mettere in difficoltà la parte che, viceversa, si è avvalsa con assoluta lealtà e con assoluta buona fede degli strumenti processuali. L'attuale disegno di legge, pertanto, prevede questo sistema di preclusioni. Detto sistema non è però assoluto, per cui, se ci troviamo di fronte a qualche situazione di gravità nella quale una parte non sia stata messa in condizione di tutelare sostanzialmente il proprio diritto, allora esiste la valvola di sicurezza la quale permette, che non si crei, attraverso questo sbarramento e questo sistema di preclusioni una ingiustizia sostanziale. Ma la preclusione, come dicevo, ci deve essere, se vogliamo evitare le udienze di mero rinvio in funzione soltanto dilatoria. Altrimenti questo periodo, che può essere di 120 giorni al massimo, si risolverebbe soltanto in un'ulteriore dilazione processuale, lasciando le cose inalterate così come sono attualmente.

Dunque io sono favorevole all'impostazione del disegno di legge su questo, che mi sembra il nucleo fondamentale della riforma del processo di cognizione e ritengo che effettivamente dall'attuazione di questa impostazione deriverà uno snellimento del procedimento e saranno abolite anche certe distorsioni che attualmente si verificano per l'agire delle parti, purchè però si dia esecuzione effettiva a quello che risulta dallo spirito oltre che dalla dizione della legge e non si interpreti in un modo lassista soprattutto la disposizione relativa alle preclusioni.

Questa impostazione è completata e resa organica dalla concessione a ciascuna delle parti della facoltà di eliminare questa fase di libero scambio, accelerando così sensibilmente, quando la situazione lo permetta, l'*iter* processuale.

C'è nel disegno di legge un'altra questione fondamentale ed è quella relativa allo snellimento del processo con l'abolizione o comunque con l'attenuazione o l'eliminazione di molte norme attualmente in vigore e che sono state ritenute finora un presidio di garanzia per la posizione processuale delle parti, mentre in realtà sostanzialmente non lo sono. Io sono convinto che sotto questo profilo molto vada fatto. Il disegno di legge ha già impostato la riforma in que-

sto senso, ma personalmente sono convinto che dalla discussione analitica dei singoli articoli in Commissione si possa arrivare anche più in là di quanto previsto dal disegno di legge. Indubbiamente, infatti, se si garantisce il contraddittorio e se si garantiscono certi elementi sostanziali per la tutela dei diritti delle parti, tutto il resto deve essere guardato come un qualche cosa che, se è possibile, deve essere tolto, deve essere sfrondato per adeguare l'*iter* del processo a quelle che sono le necessità appunto della vita moderna. In questo senso mi trova consenziente la riforma che allarga i temi di validità della procura alle liti, problema che, come voi sapete, finora è stato fonte di inconvenienti a non finire; quella relativa alla sottoscrizione della sentenza; quella relativa alla riduzione delle nullità e all'ampliamento di possibilità di sanatorie (articolo 10 del disegno di legge in relazione all'articolo 164 del Codice di procedura civile); quella riguardante le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento (finora, ad esempio, bisognava notificare un atto per ogni parte al procuratore anche se questi era procuratore di diverse parti; cosa veramente superflua), nonchè quella relativa alle modalità di ritiro dei fascicoli previ-

Più che consenziente, sempre per le stesse ragioni, mi trova anche l'abbreviazione dei termini di comparizione e il fatto stesso che, anche se il termine di comparizione non viene rispettato, se si è ristabilito il contraddittorio, si possa avere una sanatoria della nullità. Infatti, una volta che vi sia il contraddittorio o che si siano rispettati i diritti delle parti, non si comprende il perchè di una impossibilità di sanatoria.

Ritengo di aver detto, su un piano generale, pressappoco tutto quello che si doveva dire. Vorrei ritornare, con alquanta disorganicità, un po' indietro perchè mi sono ricordato di aver tralasciato il problema del rapporto fra l'impulso d'ufficio e quella che è la disponibilità delle parti nel processo. Io penso che il disegno di legge praticamente raggiunga un equilibrio che mi pare, se non ottimale, almeno apprezzabile sotto questo profilo, perchè io sono contrario alla disponibilità accentuata del processo da parte dei contendenti, che del resto, entro certi limiti e senza interferire nell'*iter* processuale vero e proprio, è stata ottenuta attraverso quella fase di libero scambio e attraverso anche una magigore facoltà delle parti in rapporto all'interruzione ed alla sospensione del processo. Ma quando si tratta di interruzione e di sospensione del processo direi che non si può parlare di un mancato snellimento dell'*iter*, perchè, in quel periodo, siamo al di fuori in qualche modo, sul piano pratico, del processo e in questo senso una maggiore disponibilità delle parti può essere consentita. Viceversa sono per il mantenimento dei poteri e delle facoltà del giudice istruttore, che semmai in qualche caso — naturalmente nei limiti di non interferimento su quelli che sono i diritti sostanziali delle parti, perchè non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di un processo che attiene ad interessi privatistici — ai fini dello snellimento del processo e della direzione processuale e ai fini del raggiungimento della decisione, nelle condizioni ottimali, andrebbero eventualmente aumentate.

Concludendo, a me pare che questo disegno di legge, con le eventuali modifiche che possono essere introdotte dalla Commissione ai fini di un sempre maggiore sveltimento attraverso l'abolizione o la modifica di tutto quello che non è essenziale, possa essere considerato positivamente e che, in unione con la riforma sostanziale dell'ordinamento giudiziario o dell'ordinamento forense che avrà rilievo determinante nello sveltimento e nel miglioramento del procedimento civile, possa essere guardato con favore ed approvato nel suo complesso dalla nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI